

Allegato 4**REGOLAMENTO ANTIBULLISMO****1. PREMESSA**

La scuola è il luogo in cui gli allievi quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento e di formazione, vivendo opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il benessere fisico non è solo assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli allievi condividono la maggior parte delle esperienze formative scolastiche.

La scuola, in collaborazione con i genitori e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli allievi possano vivere serenamente il loro processo formativo e di apprendimento. Per tale motivo ENGIM VENETO pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che ostacola il benessere dei singoli allievi.

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati, a volte, anche dagli stessi docenti e dai genitori.

2. IL BULLISMO

Con "BULLISMO" si indicano tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione che si realizzano a scuola, generalmente, nel periodo adolescenziale e pre - adolescenziale.

I ragazzi violenti, che compiono atti di questo tipo, sono debitamente gestiti dalle autorità competenti che, prontamente, prendono posizione contro questi allievi. Purtroppo, vi sono anche le situazioni di bullismo (mobbing a scuola) in cui la vittima di violenza non ha il coraggio di denunciare e i suoi genitori sono ignari di ciò che sta vivendo il proprio figlio a scuola.

Il bullismo, quindi, è un **abuso di potere**.

Bisogna distinguere il bullismo dai semplici giochi o “bravate”; al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo può essere descritto secondo le seguenti caratteristiche generali:

- ✓ **PIANIFICAZIONE:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato; il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.

Si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza.

- ✓ **POTERE:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale ed etico: egli si identifica con il potere.

Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

- ✓ **RIGIDITA’:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
- ✓ **GRUPPO:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”.
- ✓ **PAURA:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che riferendo questi episodi all’adulto, la situazione possa solo peggiorare e suscitare possibili ritorsioni da parte del bullo, sperando che questa situazione passi inosservata.

Considerando queste caratteristiche, il bullismo può assumere forme differenti:

- ✓ **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- ✓ **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- ✓ **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

2.1 Cosa non è bullismo

Uno scherzo: nello scherzo l’intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l’altro.

Un conflitto fra coetanei: il **conflitto**, come può essere un litigio, è **episodico**, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell’ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Sul versante dei comportamenti cosiddetti “quasi aggressivi”, si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno **giochi turbolenti**, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell’interazione fra i maschi, anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero: quasi sempre

questi comportamenti **sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.**

1. IL CYBERBULLISMO

Il Cyberbullismo riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovani, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- ✓ *Flaming* - I litigi *online* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- ✓ *Harassment* - Le molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- ✓ *Cyberstalking* - L'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ✓ *Denigrazione* - La pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- ✓ *Calunnie o violazioni della privacy* attraverso l'invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social network.
- ✓ *Outing estorto* - La registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, generando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- ✓ *Impersonificazione* - L'insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- ✓ *Esclusione* - L'estromissione intenzionale dall'attività *online*.
- ✓ *Sexting* - L'invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il cyberbullismo ha assunto dimensioni preoccupanti dal momento che i nostri allievi sono utenti attivi delle tecnologie digitali. I giovani hanno ottime competenze tecniche ma, spesso, mancano ancora di un **pensiero riflessivo e critico** sull'uso delle tecnologie digitali ignorando le insidie e i **"pericoli della rete"** che diventa il luogo in cui il bullismo inizia o è mantenuto.

La mediazione attiva degli adulti (docenti, genitori, adulti) permette l'integrazione di valori e il pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo *online*.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in tempi brevi le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia. Inoltre, i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto, può essere necessario molto tempo, prima che un caso venga alla luce.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità.

Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su *blog*, reti sociali o *forum* si rende un **potenziale bersaglio**. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso, evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le forme, così come previsto dai regolamenti e dalla legislazione:

- ✓ dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- ✓ Regolamento Privacy Ue 2016/679, ovvero GDPR (General Data Protection Regulation) del 25 Maggio 2018 sulla protezione dei dati personali e sensibili.
- ✓ Legge 29 maggio 2017, n. 71 – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*.
- ✓ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione. *Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* (Ottobre 2017).
- ✓ ACCREDIA/UNI - Prassi di Riferimento UNI/PdR 42:2018 - Prevenzione e contrasto del bullismo - *Linee guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni* (1 agosto 2018).
- ✓ Ministero dell'Istruzione – *LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* (31 gennaio 2021).

- ✓ M.I.U.R. Veneto VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO - AGGIORNAMENTO 2021 A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLE LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO – Maggio 2021
- ✓ Legge 17.05.2024, n. 70 – *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*
- ✓ Regolamento della Scuola e Patto di Corresponsabilità (aggiornato per ogni anno formativo).
- ✓ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70. – Ministero dell'istruzione e del merito (20 gennaio 2025).

3. LA LEGISLAZIONE ANTIBULLISMO IN SINTESI

4.1 Che cosa si intende “cyberbullismo”

Definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico e non solo.

4.2 Il ruolo della scuola

La scuola deve assumere un ruolo centrale nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. In particolare:

- a. Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un **referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Il ruolo di tale docente è dunque centrale.
- b. La scuola promuove una formazione del personale scolastico sul tema.

- c. Verrà promosso un ruolo attivo degli allievi e di ex allievi in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
- d. In un'ottica di alleanza educativa, il Responsabile di sede che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) scolastici dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.
- e. Le istituzioni scolastiche devono promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. La scuola è chiamata a promuovere progetti, nonché azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

4.3 Cosa può fare in autonomia un ragazzo/a vittima di cyberbullismo?

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: **cyberbullismo@gpdp.it**.

4.4 In cosa consiste il provvedimento di carattere amministrativo?

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di **ammonimento** prevista in materia di *stalking* (art. 612bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del **Questore** (il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

4.5 Qual è il ruolo dei servizi territoriali?

I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

La Scuola ha attivato una serie di azioni e strategie per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

4. STRATEGIE DI PREVENZIONE

1.1 Interventi educativi e formativi

- ✓ Percorsi di sensibilizzazione per gli allievi sulle dinamiche del bullismo e del cyberbullismo e dell'empatia.
- ✓ Coinvolgimento dei genitori con incontri informativi su bullismo e cyberbullismo.

1.2 Promozione di un clima positivo

- ✓ Creazione di regole di convivenza condivise da tutta la comunità scolastica.
- ✓ Progetti di peer education e tutoraggio tra pari.
- ✓ Attività che valorizzano il rispetto, la diversità e l'inclusione.

1.3 Monitoraggio e rilevazione del fenomeno

- ✓ Questionari anonimi per allievi e docenti per monitorare il clima scolastico.
- ✓ Registro di episodi segnalati, per individuare aree critiche e migliorare le strategie di intervento.

6. AZIONI DI CONTRASTO

6.1 Procedure di segnalazione

- ✓ Presenza della mail dedicata per la segnalazione di atti di bullismo e cyberbullismo:
nobullismo@engimveneto.org
- ✓ Istituzione di una figura di riferimento (Referente Antibullismo) per raccogliere e gestire le segnalazioni.

6.2 Gestione degli episodi

- ✓ Presenza di una linea guida per l'intervento immediato in caso di episodio di bullismo.
- ✓ Azioni di supporto alla vittima (colloqui di sostegno, coinvolgimento di famiglie e servizi territoriali se necessario).
- ✓ Percorsi educativi per i responsabili degli atti di bullismo, con eventuali provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del caso.

6.3 Collaborazione con enti esterni

- ✓ Coinvolgimento di esperti e associazioni per interventi mirati.
- ✓ Coordinamento con forze dell'ordine e servizi sociali in caso di episodi gravi.

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTIBULLISMO

- ✓ Indicatori per valutare l'efficacia delle azioni messe in atto (es. riduzione del numero di segnalazioni, miglioramento del clima scolastico).
- ✓ Revisione annuale del piano in base ai dati raccolti e all'evoluzione delle dinamiche scolastiche.
- ✓ Coinvolgimento della comunità educativa nella revisione e nel miglioramento del piano.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

Il Regolamento Antibullismo prevede la definizione di un **“Sistema sanzionatorio”** che viene condiviso e accettato dagli allievi e dai genitori/tutori nel Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il “Sistema sanzionatorio” indica le infrazioni che possono essere commesse in tema di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.

I comportamenti riconducibili a episodi di bullismo e cyberbullismo, una volta accertati, sono considerati violazioni gravi e come tali soggetti a sanzioni disciplinari. I provvedimenti adottati hanno sempre una finalità educativa, oltre che sanzionatoria, e vengono commisurati alla natura e alla gravità dell'episodio e all'età dell'allievo.

La Scuola prevede specifiche misure disciplinari per affrontare episodi di bullismo e cyberbullismo, ispirandosi al principio di gradualità, in relazione alla mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e al principio di riparazione del danno (art. 4, comma 5, D.P.R. 249/98).

Il Team Antibullismo stabilirà il tipo di sanzione disciplinare tenendo conto di diversi elementi, tra cui:

- ✓ la natura e la gravità dei comportamenti messi in atto;
- ✓ il grado di sofferenza vissuto dalla vittima;
- ✓ il livello di consapevolezza dell'autore del gesto;
- ✓ il contesto in cui si è verificato l'episodio;
- ✓ l'età dell'allievo.

A parità di comportamento, la sanzione potrà variare in base alla consapevolezza dell'autore e all'impatto emotivo sulla vittima.

Sono ritenuti censurabili e soggetti a sanzione anche i comportamenti di quei compagni che, pur non partecipando direttamente agli atti di prevaricazione, li sostengono o li legittimano attraverso l'approvazione esplicita o implicita, contribuendo così a rafforzare il comportamento del bullo.

L'obiettivo prioritario del provvedimento disciplinare è promuovere un percorso di rieducazione e recupero dell'autore dell'atto, tenendo sempre conto della sua situazione personale. Quando possibile, si darà preferenza a sanzioni di **tipo riparativo**, volte a ristabilire relazioni e responsabilità.

L'elenco delle sanzioni disciplinari possibili è costituito da:

- ✓ Segnalazione sul Registro di Classe.
- ✓ Ritiro temporaneo del cellulare o di altri strumenti elettronici.
- ✓ Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti, lavori socialmente utili all'interno della scuola o presso strutture esterne sociali.
- ✓ Rimborso danni e/o riparazione.
- ✓ Eventuale sospensione del diritto a partecipare ad uscite didattiche.
- ✓ Sospensione da 3 a 15 giorni, in proporzione alla gravità del gesto.
- ✓ Applicazione delle sanzioni di legge.
- ✓ Voto di condotta a fine primo quadrimestre: 60/100.
- ✓ Non ammissione allo scrutinio finale o quello di ammissione all'esame conclusivo del percorso formativo con imputazione di un voto in condotta pari a 50/100.

Nei casi in cui non sia possibile attuare interventi efficaci per favorire un reinserimento responsabile e tempestivo dell'allievo nella vita scolastica entro l'anno in corso, la sanzione prevista consiste nell'allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni.

INFRAZIONE	REGISTRAZIONI	COMPETENZA
Pressione e violenza fisica, psicologica o intimidazione. Uso della forza fisica o di manipolazioni emotive per dominare la vittima, come prendere a pugni o a calci, impadronirsi o maltrattare gli oggetti personali della vittima.	La nota va inserita nel registro elettronico. Riportare l'accaduto nel verbale del Consiglio di classe straordinario. Convocazione immediata dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Responsabile di sede Referente bullismo Consiglio di classe per sanzioni di sospensione e allontanamento.
Furti o danneggiamenti con sottrazione o distruzione di beni appartenenti alla vittima.		
Minacce o ricatti: tentativi di estorcere qualcosa alla vittima attraverso la paura o la costrizione	Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	

	Applicazione della procedura operativa LG_09_Gestione_provvedimenti_disciplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.	
<p>Discriminazione con fenomeni di omofobia e intolleranza verso le persone con disabilità</p> <p>Offese o derisioni, anche basate su razza, lingua, religione, orientamento sessuale, opinione politica, aspetto fisico o condizioni personali (disabilità o fragilità) e sociali della vittima.</p>	<p>La nota va inserita nel registro elettronico.</p> <p>Riportare l'accaduto nel verbale del Consiglio di classe straordinario.</p> <p>Convocazione immediata dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p> <p>Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.</p> <p>Applicazione della procedura operativa LG_09_Gestione_provvedimenti_disciplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Responsabile di sede</p> <p>Referente bullismo</p> <p>Consiglio di classe per sanzioni di sospensione e allontanamento.</p>
<p>Manifestazioni indirette come fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.</p> <p>Atti o comportamenti vessatori: azioni che mirano a umiliare, sminuire o infastidire la vittima.</p>	<p>La nota va inserita nel registro elettronico.</p> <p>Riportare l'accaduto nel verbale del Consiglio di classe straordinario.</p> <p>Convocazione immediata dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p> <p>Applicazione della procedura operativa LG_09_Gestione_provvedimenti_disciplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Responsabile di sede</p> <p>Referente bullismo</p> <p>Consiglio di classe per sanzioni di sospensione e allontanamento.</p>
<p>Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network.</p> <p>Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un Linguaggio violento e volgare.</p> <p>Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.</p> <p>Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.</p> <p>Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>La nota va inserita nel registro elettronico.</p> <p>Riportare l'accaduto nel verbale del Consiglio di classe straordinario.</p> <p>Convocazione immediata dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p> <p>Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.</p> <p>Applicazione della procedura operativa LG_09_Gestione_provvedimenti_disciplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Responsabile di sede</p> <p>Referente bullismo</p> <p>Consiglio di classe per sanzioni di sospensione e allontanamento.</p>

	iplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.	
<p>Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.</p>	<p>La nota va inserita nel registro elettronico.</p> <p>Riportare l'accaduto nel verbale del Consiglio di classe straordinario.</p> <p>Convocazione immediata dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p> <p>Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine).</p> <p>LG_09_Gestione_provvedimenti_disciplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Responsabile di sede</p> <p>Referente bullismo</p> <p>Consiglio di classe per sanzioni di sospensione e allontanamento.</p>
<p>Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.</p>	<p>La nota va inserita nel registro elettronico.</p> <p>Riportare l'accaduto nel verbale del Consiglio di classe straordinario.</p> <p>Convocazione immediata dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p> <p>Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.</p> <p>LG_09_Gestione_provvedimenti_disciplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Referente bullismo</p> <p>Consiglio di classe per sanzioni di sospensione e allontanamento.</p>
<p>Complicità. Comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori</p>	<p>La nota va inserita nel registro elettronico.</p> <p>Riportare l'accaduto nel verbale del Consiglio di classe straordinario.</p> <p>Convocazione immediata dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p> <p>LG_09_Gestione_provvedimenti_disciplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.</p>	<p>Referente bullismo</p> <p>Consiglio di classe per sanzioni di sospensione e allontanamento.</p>
<p>Istigazione al suicidio o all'autolesionismo: incitamento o induzione a comportamenti autolesivi (uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope).</p>	<p>La nota va inserita nel registro elettronico.</p> <p>Riportare l'accaduto nel verbale del</p>	<p>Referente bullismo</p> <p>Consiglio di classe per sanzioni di sospensione e</p>

	<p>Consiglio di classe straordinario.</p> <p>Convocazione immediata dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p> <p>Avvertire le Forze di Polizia.</p> <p>Applicazione della procedura operativa LG_09_Gestione_provvedimenti_disciplinari_allievi per la sospensione dalle lezioni.</p>	allontanamento.
--	--	-----------------